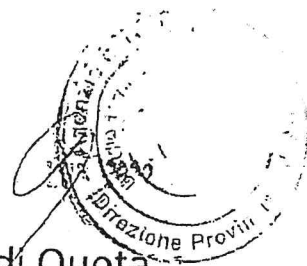




Associazione Culturale Pro Loco di Quota



Verbale n.1° del 29.06.2022

Il giorno 29.06.2022, alle ore 21:30, in seconda convocazione, in collegamento da remoto tramite Google Meet, si è tenuta l'Assemblea dei soci della Pro Loco di Quota, per discutere e deliberare circa il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021;
2. Modifiche allo Statuto, sulla base delle richieste del Comune di Arezzo per il passaggio dal registro delle APS al Runt;
3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i membri del Consiglio: Francesco Casucci, Lorenzo Giovannini, Claudia Giovannini, Luigi Ciabattini, Cesare Ciabatti. Risultano assenti i consiglieri Marta Ciabattini e Giovanni Pancani. Tra i soci sono presenti Monica Zangheri, Laura Migliori, Sandro Giovannuzzi e Guido Maggi.

Presiede la seduta il Presidente della Pro Loco Luigi Ciabattini, verbalizza la segretaria Claudia Giovannini.

1. IL tesoriere della ProLoco Cesare Ciabatti prende la parola e, mentre condivide sullo schermo i prospetti del bilancio consuntivo, fornisce le delucidazioni necessarie alla comprensione dei dati stessi sulla base delle varie richieste di chiarimento; stesso iter viene seguito per illustrare il bilancio preventivo 2022. Entrambi i bilanci sono approvati all'unanimità (di entrambi si allega copia).
2. Luigi Ciabattini prende la parola ed illustra ai partecipanti le modifiche allo Statuto richieste dal Comune di Arezzo per l'iscrizione al registro Runt, relativamente all'elezione degli organi sociali, della scadenza per l'approvazione del bilancio annuale, della clausola di utilizzo del Patrimonio Sociale esclusivamente per fini legati all'attività statutaria, a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Vengono proposte le modifiche agli articoli 2 c.4, 7 c.1, 8 c.5, 10 c. 1, 11 c. 1. Tali modifiche vengono approvate all'unanimità.
3. Viene sollevata dal Presidente l'opportunità circa l'obbligo di adesione all'UNPLI, che comporta il pagamento del contributo annuo a fronte di non molti vantaggi. All'unanimità viene deciso di lasciare la possibilità di iscrizione all'UNPLI, togliendo l'obbligo. In tal modo vengono modificati anche l'articolo 2 c. 4 ed il capoverso del 13.

La seduta viene tolta alle ore 23.10.

La Segretaria

Claudia Giovannini

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di AREZZO

Registrato il 15 LUG 2022

N. 2008 Vol. 24 Serie 3

Percezioni Euro ESORE

Reg. di Direzione

Stefano Franceschetti

Il Presidente

Luigi Ciabattini

Ex Scuole Elementari, 90 - Frazione Quota, 52014 Poppi (AR) - Tel. +39 39 3287597007

Codice Fiscale/Partita IVA: 01386130510 - e-mail: proloco.quota@gmail.com

STATUTO

"ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO LOCO DI QUOTA APS"

Art. 1 - DENOMINAZIONE — SEDE

1. È costituita un'associazione denominata "Associazione Culturale Pro Loco di Quota APS", da ora in avanti denominata anche "associazione" ai sensi del codice civile e del DLGS 117/2017. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.
2. L'associazione ha sede in Poppi, frazione Quota, presso la ex scuola elementare.
3. Nell'ambito territoriale del Comune di Poppi il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale.
4. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. La Pro Loco di Quota riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Poppi e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.
2. La Pro Loco di Quota non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. La Pro Loco di Quota può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative, come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. Il Patrimonio della Pro Loco di Quota deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.Più in particolare, le finalità che la Pro Loco di Quota ha come oggetto sociale sono:

- svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
 - promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Quota e la qualità della vita dei residenti;
 - sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
 - stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
 - preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
 - collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
 - curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'Informazione previsti dalla Legge vigente in materia;
 - promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero). Promuovere lo sviluppo e l'incremento turistico, e ancorché possibile l'incremento demografico del luogo nonché, attraverso la realizzazione di una rete di contatti, dell'intera vallata dell'alto Casentino e dei versanti del Pratomagno.
2. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati.
 3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
 4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Handwritten signature

Art. 4 – SOCI

1. I Soci della Pro Loco di Quota si distinguono in:
 - a. Soci Ordinari;
 - b. Soci Sostenitori;

- c. Soci Benemeriti;
 - d. Soci Onorari;
 - e. Soci Collettivi.
2. Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
 3. Possono aderire alla Pro Loco di Quota le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.
 4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo della Pro Loco una domanda che dovrà contenere:
 - a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b. la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
 - c. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
 - d. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
 - e. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
 - f. Qualora la domanda non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
 - g. Oltre che per causa di decesso, lo status di associato viene meno solo nei casi previsti dall'art. 6.3. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
 - h. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune di Poppi ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco di Quota.
 - i. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco di Quota.
 - l. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco di Quota.
 - m. Sono Soci Collettivi, associazioni, aziende ed enti che vogliano collaborare al
 - n. raggiungimento dell'oggetto sociale.
 - o. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

Art. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale. I Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale; i Soci Collettivi devono versare una quota pari a cinque volte la quota dei soci Ordinari.
 2. Tutti i Soci hanno diritto:
 - a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
 - b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
 - c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
 - d. di esaminare i libri sociali;
- 

- e. di essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- f. di concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività.
- g. a ricevere tessera della Pro Loco;
- h. a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- i. a frequentare i locali della Pro Loco;
- l. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.

3. I Soci hanno l'obbligo di:

- a. rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b. versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
- c. non operare in concorrenza o contro l'attività della Pro Loco;
- d. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Art. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco di Quota a seguito del versamento della quota associativa annuale, seguendo la procedura prevista dall'art. 4.4. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.
- 2. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco di Quota per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco. L'assemblea decide in seconda istanza in caso di ricorso dell'escluso.

Art. 7 - ORGANI

- 1. Sono organi della Pro Loco di Quota:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente, il Vice - Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - d. l'Organo di controllo.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
- 2. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
- 3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega. Sono consentite, al massimo, due deleghe per Socio, da rilasciarsi in forma scritta da altro Socio avente titolo a partecipare alla Assemblea.
- 4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice - Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea nomina, tra i Soci presenti, il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea nominerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno una settimana prima del suo svolgimento tramite avviso di convocazione, consegnato a mano o spedito per posta ovvero, in sostituzione, tramite

22

affissione in bacheca e diffusione attraverso i social network. Partecipano all'assemblea con diritto di voto i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che sono in regola con il versamento della quota sociale. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, (salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto):

- in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi;
 - in seconda convocazione, da indirsi un giorno dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria:
- a. elegge gli organi societari, e cioè i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice – Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
 - b. nomina e revoca l'Organo di controllo;
 - c. approva i bilanci di esercizio dell'associazione;
 - d. approva i regolamenti interni dell'associazione, tra cui quello assembleare;
 - e. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
 - f. delibera sulla esclusione degli associati;
 - g. delibera lo scioglimento, la fusione, la trasformazione o la scissione dell'associazione;
 - h. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dallo Statuto e dall'Atto costitutivo.
6. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno: una prima Assemblea, da svolgersi entro il mese di maggio, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci; una seconda Assemblea, da effettuarsi obbligatoriamente nella settimana di Ferragosto per garantire la più ampia partecipazione e presenza dei Soci, verifica e delibera in merito al programma di attività in corso di svolgimento.
7. L'Assemblea straordinaria è convocata:
- a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
 - d. per le modifiche del presente Statuto;
 - e. per lo scioglimento, la fusione, la trasformazione o la scissione dell'associazione.
8. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
9. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 5 (cinque) membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti, l'Assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero, comunque, non superiore a 7 (sette) componenti.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Sia l'assemblea ordinaria elettiva che le votazioni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo si svolgono nella settimana di Ferragosto. Il Consiglio Direttivo eletto entra in carica dal 1° gennaio dell'anno successivo, ma può partecipare alle riunioni del consiglio precedente.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno – in forma diretta e/o videoconferenza - ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, o a seguito di richiesta scritta di almeno 3 (tre) dei suoi Componenti.
6. I Consiglieri che risultino assenti per tre sedute consecutive, e senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
7. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta un'Assemblea straordinaria elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Soltanto nel caso in cui la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea straordinaria elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea straordinaria elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/2 (un/mezzo, arrotondato per eccesso) dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
10. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
11. Alla riunione del Consiglio Direttivo ciascun consigliere può invitare persone interessate a presentare o sviluppare progetti specifici e/o a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco.
12. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso. Copia del verbale deve essere inviata ai consiglieri al loro indirizzo di posta elettronica nei successivi sette giorni.
13. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Possono ricoprire il mandato soltanto per due volte.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente sarà sostituito dal Vice - Presidente o dai Vice - Presidenti (i quali, in tal caso, operano congiuntamente). In caso di impedimento definitivo o di dimissioni, il Presidente verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, che provvederà a far eleggerne uno nuovo.
4. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco di Quota. Ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il

le

Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. È responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

5. È assistito dal Segretario.

Art. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
2. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
3. Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco di Quota e le relative registrazioni.
4. È possibile, con decisione dell'Assemblea dei soci, affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

Art. 12 - L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo è composto di tre membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
3. I componenti dell'Organo di controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

Art. 13 - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nel caso in cui sia stata fatta l'associazione a U.N.P.L.I.:

1. Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco:
 - a. su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo;
 - b. su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;
 - c. in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
 - d. in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;
 - e. negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I.
2. Il Commissario Straordinario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - ENTRATE E SPESE

1. Le risorse economiche con cui la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi dei Soci;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, da raccolta fondi e da attività diverse di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore;
 - g. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco di Quota sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità associative e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 del presente statuto.

Art. 15 - PRESTAZIONI DEI SOCI

1. La Pro Loco di Quota si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. La Pro Loco di Quota può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
3. Tutte le cariche della Pro Loco di Quota sono gratuite.
4. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco di Quota nell'ambito delle attività istituzionali.
5. Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco di Quota) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 16 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Quota deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario relativo alle entrate e alle spese verificatesi dal 1° gennaio al 31 dicembre; tale rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente, entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.
- 

2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco di Quota.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3.4, a seconda dei casi, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17 – LIBRI

1. Oltre alle scritture contabili e di Bilancio, l'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - d. libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
 - e. il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni al Presidente.

Art. 18 – SCIoglimento

1. L'eventuale scioglimento della Pro Loco di Quota sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati.
2. In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, le somme eventualmente restanti saranno devolute, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica del Comune e/o della località come previsto dall'art. 2.1 del presente Statuto o allo stesso Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 19 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e dal Codice Civile.

Luigi Scrima

9